

R.E.L.A.S.C.I.A

All'Ing. SANGENI¹ Roberto nato a Vibo Valentia il 31/03/1978, in qualità di Procuratore della SNAM R&TE GAS spa con sede in P.zza S. Barbara n.7 San Donato Milanese

PERMESSO DI COSTRUIRE

per "l'installazione di porzetto di misuratore di portata all'interno dell'area impianto P.M. n.6254005/12 nel comune di Ortona" situ sull'area censita in catasto del Comune di Ortona al foglio di mappa n. 39 p.la n. 42/16 e 42/18, ricompresa "in zona D1 Industriale" del vigente P.R.G.;

Quando sopra sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data di rilascio del Permesso di Costruire, pena la decadenza del Permesso stesso.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio lavori.

PRESCRIZIONI GENERALI

- Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- I diritti dei terzi devono essere salvti, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia non alterano la saggoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di idoneità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
- Le varianti che comportino modifiche della saggoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi della L. 1089 del 10/05/1939 e della L. 1497 del 29/06/1971 e s.m.i ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dalla L. 457 del 5/08/1978, dovranno preventivamente essere autorizzati dal S.U.A.P., previa acquisizione dei pareri degli Enti terzi.
- Dovranno essere osservate le norme e le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla L. 1086 del 5/11/1971, al D.M. 14/02/1992 (G.U. n. 65 S.O. del 18/03/1992) ed in particolare: Circolare del Ministero LL.PP. n. 374/06/STC (G.U. n. 191 S.O. del 16/08/1993) ed in particolare:
 - il Costruttore dovrà presentare denuncia presso l'ex Ufficio Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato;
 - il Concessionario dovrà presentare, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex Genio Civile, per ottenere l'agibilità.
- La Ditta intitolaria del presente Permesso, a richiesta avventuale e prima di dare inizio allo scavo, dovrà darne comunicazione per iscritto all'Ufficio Tecnico del Comune e per conoscenza allo Spontello Unico dell'Associazione Chietino-Ottonese, prima dell'inizio dei lavori.
- Qualora non siano stati indicati nella domanda di Permesso di Costruire il nominativo della e l'indirizzo dell'impresa a eseguirle per iscritto all'Ufficio tecnico comunale e per conoscenza allo Spontello Unico dell'Associazione Chietino-Ottonese, prima dell'inizio dei lavori.
- Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del Direttore dei lavori, il titolare della Concessione dovrà darne immediata comunicazione segnalando i nuovi nominativi.
- In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista è tassativamente obbligatorio la continuità della Direzione Lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
- La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato conformemente all'art. 4 della L. 1086/71.

- Non ci sono stati indicati nella domanda di Permesso di Costruire il nominativo della e l'indirizzo dell'impresa a eseguirle per iscritto all'Ufficio tecnico comunale e per conoscenza allo Spontello Unico dell'Associazione Chietino-Ottonese, prima dell'inizio dei lavori.
- Nelle munizioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicative e regolamente autorizzate, si dovranno usare speciali cautelli onde minuovere ogni eventualità danni agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà dare immediatamente avviso all'ufficio competente.
- Non è consentito ingombare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendi l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita Autorizzazione all'Ufficio comunale competente, con l'iscrizione di rovere qualora l'Ente lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite in pristino a lavoro ultimato o anche prima, qualsiasi lavori venissero abbandonati o sospenduti per più di un mese.
- Il luogo dei lavori deve esser chiuso lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretti. Gli assiti o muretti dovranno essere di aspetto degradato, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sorgente dovrà essere munito di lamiera a vetti rossi che dovrà essere accessa dall'ora corrispondente al tramonto e a quella corrispondente al sorgere del sole.
- Ai sensi della L. 10 del 9/01/1991 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 412 del 26/08/1993) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi le ha tirato deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio lavori, relative alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della L. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli Uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli tipo approvati con Decreto del Ministro dell'Ind. Comun. Artg. del 13/12/1993 (G.U. n. 297 del 20/12/1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare del 13/12/1993 n. 231/IF dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20/12/1993).
- Per gli alberi alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti ed altri servizi, dovrà essere presentata dagli interessati regolare preavviso richiesto; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo avvenuto autorizzazione comune, provo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni a garanzia del ripristino dello stato del suolo pubblico.
- Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose e alle persone e di ovviare, per quanto possibile, ai disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati l'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile o comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
- La domanda di agibilità, di quanto edificio dovrà essere proposta allo Spontello Unico dell'Associazione Chietino-Ottonese, completa della documentazione di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 350/2000, con la prova dell'avvenuto accatastamento ed il relativo certificato di agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudato degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti in sensi dell'art. 11 della L. 46 del 15/03/1990. La prova dell'avvenuto accatastamento, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi dell'art. 1 della L. 363 del 18/1/1991 dovrà essere fornita allegando copia autentica della ricevuta della denuncia di accatastamento delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato rilasciata dall'U.I.E. competente per territorio. In caso di mancanza della studenta ricevuta, questo Spontello Unico non provvederà al rilascio del certificato di agibilità richiesto dall'interessato, ovvero come disposto dall'art. 9 del D.P.R. 447/98 testo vigente.
- Il titolare del Permesso di Costruire, il Direttore dei lavori e l'esecutore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così come nelle norme di regolamento comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente Permesso ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 380/2001, l'innosservanza del progetto approvato e delle relative varianti comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del concessionario previa autorizzazione dell'ente proprietario.
- E' fatto obbligo infine di rispettare le prescrizioni di cui:
 - al D.M. 20/1/1987 recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - alla L. 13 del 9/01/1989 come modificata dalla L. 62 del 27/02/1989 e il D.M. 236 del 14/06/1989 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"; nonché della Legge quadro n. 104 del 5/03/1992;
 - alla L. 46 del 5/03/1990 recante "Norme per la sicurezza degli impianti" in particolare in conformità agli artt. 1.2.6,7.9,10,11 se e in quanto applicabili, e al regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 447 del 6/12/1991;
 - alla L. 55 del 19/03/1990 recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e simili; in particolare l'art. 7 comma 1 prevede che la P.A. prima di rilasciare le Concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche i Permessi di Costruire) deve acquisire apposite certificazioni antinmafia e/o la prefettura competente, quando sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa L. 55/90, il richiedente presenta la domanda di permesso ad edificare per attività imprenditoriali comunque denominate;

Re e 30/33 del 9/11/15

Associazione Comuni Chietino - Ortonese



Viale Amendola n. 53 - 660100 Chieti - Tel 0871/341584 e Fax 0871/341584
e-mail: www.chietinoronese.it - <http://www.stampaorchietinoronese.it> - C.F. 93020150095

Acade 30-12-15

PRESCRIZIONI PARTICOLARI


Contro il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della L. 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.



30 OTT 2015

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale del presente provvedimento conclusivo unitanane, a copia del progetto e atti istruttori e/o pareri richiamati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio è stato subordinato.

Il titolare del permesso di costruire



Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dot.ssa Angela Falcone

Prot. n. 264
Chieti, 20/10/2015

PERMESSO DI COSTRUIRE N° 926
Pratica n. 1748

Intervento in Comune di ORTONA

II. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la domanda presentata al Suap il 21/10/2015 prot. n. 2225 dall'Ing. SANGENTI Roberto nato a Vibo Valentia il 31/03/1978, in qualità di Procuratore della SNAM RETE GAS spa con sede in P.zza S. Barbara n.7 San Donato Milanese, tendente ad ottenere il rilascio del Permesso di Costruire per "l'installazione di pozzoeto di misuratore di portata all'interno dell'area impianto PIDI n.6250005/512 nel comune di Ortona" siti sull'area censita in catasto del Comune di Ortona al foglio di mappa q. 39 p.lfa n. 4216 e 4218, riconcressa "in zona D1 Industriale" del vigente P.R.G.;

VISTI gli elaborati progettuali allegati alla domanda redatti dall'Ing. Tortorelli Giovanni iscritto all'Albo degli Ing. della Provincia di Matera al n. 538;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112;

VISTO il D.P.R. 160/2010 e successive modificazioni;

VISTI i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti:

- Parete urbanistico favorevole del Dirigente del Terzo Settore - Assetto Del Territorio del Comune di Ortona di cui alla nota data 26/08/2014 prot. n. 23223;
- Dichiarazione del progettista ai sensi dell'art. 20 del DPR 380/2001 datata 17/09/2015, acquisita al prot. n. 2225 del 21/10/2015;
- Parete favorevole del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti - Pescara di cui alla nota prot. n. 03208 del 19/10/2015;
- Attestato di deposito prot. n. 24296 del 09/07/2014 rilasciato dalla Provincia di Chieti ai sensi della L.R. 138/96;

VISTO il Testo Unico dell'edilizia D.P.R. n.380/2001 nel testo in vigore dal 30.6.2003;

ACCERTATO che il richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere il richiesto Permesso di Costruire (copia contratto di costituzione di serviti registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 5 il 16/10/2015 al n. 13593 serie 1T);

DATO ATTO che il presente Permesso di Costruire ricade nei casi di Permesso gratuito;

VISTO l'atto costitutivo dell'Associazione tra Comuni per l'attuazione del Patto Territoriale Chietino-Ortonese del 12 ottobre 2000;